

REGOLAMENTO PER L' UTILIZZO DELLA DARSENA COMUNALE

(approvato con delibera C.C. n. 110 del 20.11.1997)



- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - TIPOLOGIA DELLE IMBARCAZIONI
- ART. 3 - RISERVA AI RESIDENTI
- ART. 4 - RISERVA PER IMBARCAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO
- ART. 5 - COMMISSIONE
- ART. 6 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA
- ART. 7 - ACCETTAZIONE
- ART. 8 - TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 9 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 10 - ORMEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI - UTILIZZO PER IMBARCAZIONI DI TRANSITO
- ART. 11 - DIVIETO DI ASSEGNAZIONE DI PIU' ORMEGGI
- ART. 12 - POSIZIONAMENTO NELLA DARSENA
- ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE BANCHINE
- ART. 14 - CONDIZIONI GENERALI
- ART. 15 - CONTROLLI
- ART. 16 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO
- ART. 17 - SANZIONI
- ART. 18 - ORMEGGIO NON AUTORIZZATO

ART.1 - OGGETTO

L'Amministrazione Comunale di Cervia ha in concessione dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Capitaneria di Porto di Ravenna, uno specchio acqueo nella Darsena del Porto Canale di Cervia allo scopo di mantenere dei corpi morti per attracco natanti da diporto. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli ormeggi.

ART.2 - TIPOLOGIA DELLE IMBARCAZIONI

Nella darsena del Porto Canale di Cervia, e' consentito l' ormeggio alle imbarcazioni da diporto a vela e a motore di lunghezza "fuori tutto" compresa tra **mt. 6,00 e mt. 16,00**.

Sono esclusi i gommoni e le imbarcazioni utilizzate per svolgere attività commerciali.

ART. 3 - RISERVA AI RESIDENTI

Ai residenti del Comune di Cervia viene riservata una quota pari ai $\frac{3}{4}$ degli ormeggi, con arrotondamento in eccesso.

ART. 4 - RISERVA PER IMBARCAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO

Alle imbarcazioni storiche di interesse pubblico vengono riservati n. 2 ormeggi.

L'Amministrazione potrà inoltre riservare tali ormeggi per far fronte a titolo gratuito a particolari richieste temporanee connesse a comprovate esigenze di rappresentanza od ospitalità e legate ad eventi di particolare rilievo turistico-promozionale.

ART. 5 - COMMISSIONE

E' istituita una Commissione per esprimere pareri e proposte su:

- 1) assegnazione posti barca;
- 2) applicazione del presente Regolamento;
- 3) modalità di gestione dei servizi.

La Commissione, nominata dal Sindaco, dura in carica tre anni ed è composta:

- Dirigente del Settore competente con funzione di Presidente
- un rappresentante dell' Ufficio Locale marittimo
- un esperto in materia.

Il membro della Commissione nominato come esperto può essere scelto fra i dipendenti del Comune.

Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono nominati anche i membri supplenti.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente comunale.

La Commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la validità delle adunanze e' necessaria la presenza di tutti i membri.

Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del Comune.

ART. 6 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA

Le domande di assegnazione del posto barca dovranno pervenire presso la Sede Municipale, Ufficio Protocollo, **entro le ore 13 del 31 dicembre di ogni anno.**

La suddetta scadenza verra' resa nota mediante apposito bando informativo da pubblicarsi entro il 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO. Tale bando dovra' essere esposto fino alla scadenza fissata per la presentazione delle domande.

La domanda deve essere compilata su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale.

Alla domanda deve essere allegato il certificato d'uso del motore con evidenziato il numero di matricola.

Qualora l'imbarcazione non sia immatricolata, alla domanda deve essere allegata anche una fotografia dell'imbarcazione in cui si rilevi con chiarezza il nominativo e le caratteristiche della stessa.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per imbarcazione; qualora risultassero più domande per una stessa imbarcazione verranno annullate tutte d'ufficio.

L'assegnazione avrà luogo entro il 31 gennaio successivo.

La Commissione verra' convocata entro tale data per l'esame delle domande presentate.

A tale scopo verra' predisposto un elenco delle domande dei residenti ed un elenco delle domande dei non residenti.

I posti barca verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri :

- a) se il numero delle domande dei residenti e' superiore ai posti riservati ai sensi dell'art.3, si procederà all'assegnazione sulla base di una graduatoria formulata mediante sorteggio;
- b) se le domande dei residenti sono in numero inferiore ai posti riservati i rimanenti ormeggi saranno assegnati ai non residenti in base alla graduatoria dei non residenti;
- c) nel caso in cui uno dei residenti rinunci all'ormeggio, tale posto verra' assegnato proseguendo nella graduatoria dei residenti al primo degli esclusi;
- d) in caso di esaurimento di tale graduatoria il posto verra' assegnato, in base alla graduatoria dei non residenti, al primo dei non residenti esclusi.

La stessa procedura descritta nei punti a) b) c) e d) si applica per l'assegnazione degli ormeggi ai non residenti.

La graduatoria degli ammessi e dei non ammessi verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune.

L'esito dell'eventuale sorteggio verrà comunicato direttamente ai soli diportisti che risulteranno assegnatari dei posti barca.

Non verranno prese in considerazione le domande di ormeggio da parte di chi sia già titolare di concessione di posto barca nel Comune di Cervia, per il natante per il quale si avanza la richiesta.

ART. 7 - ACCETTAZIONE

L'accettazione all'uso dell'ormeggio dovrà essere comunicata nei termini e con le modalità richieste con la comunicazione di avvenuta assegnazione del posto barca.

Il termine prescritto è perentorio e il non rispetto dello stesso comporta la perdita del diritto al posto.

ART. 8 - TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'uso dell'ormeggio è rilasciata nominalmente al proprietario della imbarcazione, è riservata esclusivamente ad essa e non è trasferibile ad altra imbarcazione.

ART. 9 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'uso degli ormeggi ha validità annuale dal **1 APRILE al 31 MARZO** dell'anno successivo e non può comunque creare presupposti di precedenza o diritti vari per gli anni successivi.

Alla scadenza del periodo di autorizzazione il posto barca deve essere lasciato libero.

Qualora il proprietario non vi provveda, l'Amministrazione procederà coattivamente, previa intimazione ad adempiere entro tre giorni.

ART. 10 - ORMEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI - UTILIZZO PER IMBARCAZIONI DI TRANSITO

Qualora il diportista comunichi la propria volontà di non utilizzo del posto per un periodo superiore a tre giorni, l'Amministrazione potrà utilizzarlo per esigenze di transito, senza rimborso della tariffa per il periodo non goduto.

In tale caso al diportista in transito verrà applicata la tariffa giornaliera con obbligo di lasciare libero l'ormeggio in qualsiasi momento torni l'assegnatario del posto.

ART.11 - DIVIETO DI ASSEGNAZIONE DI PIÙ ORMEGGI

Il proprietario di più imbarcazioni da diporto non potrà ottenere l' autorizzazione per più di un ormeggio.

ART. 12 - POSIZIONAMENTO NELLA DARSENA

La sistemazione ed posizionamento delle imbarcazioni all'interno della darsena terranno conto delle dimensioni e delle tipologie delle barche, con riferimento anche a barche riconosciute storiche o di tradizione locale.

ART.13 - CLASSIFICAZIONE DELLE BANCHINE

Le banchine d' ormeggio della vecchia darsena del Porto di Cervia sono cosi' distinte:

- A) Banchina Sud - lungo Via N. Sauro;
- B) Banchina Nord - esterno della banchina destra del Porto;
- C) Tratto di banchina dell'imboccatura della vecchia Darsena alla radice del molo nuovo della Darsena Marina di Cervia;
- D) Banchina Ovest - prospiciente l' area ad uso posteggio.

ART.14 - CONDIZIONI GENERALI

L' autorizzazione consente l' utilizzo del solo ormeggio a ciò predisposto (corpo morto).

L'assegnazione del posto è soggetta al pagamento di un canone annuo nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, con riferimento alla lunghezza dell'imbarcazione. Con l'atto di cui sopra la G.C. stabilirà inoltre una tariffa giornaliera da applicarsi nei casi dell'art. 10.

L'Amministrazione non organizza servizio di vigilanza, in nessuna forma; essa pertanto non assume nessun onere di custodia o deposito.

Le barche ormeggiate non sono assicurate per furti o incidenti e danni che potessero verificarsi in dipendenza dell' autorizzazione rilasciata anche se causati dalla rottura del corpo morto.

L'autorizzazione al corpo morto e' rilasciata ai diportisti alle stesse condizioni imposte all'Amministrazione Comunale dal Ministero della Marina Mercantile - Capitaneria di Porto di Ravenna con la concessione demaniale.

ART. 15 - CONTROLLI

L'applicazione delle norme del presente Regolamento e' demandata all'Amministrazione Comunale fatta eccezione per le attribuzioni e competenze dell' Autorità Marittima. Sull' applicazione delle sanzioni deve essere sentito il parere della Commissione.

ART. 16 - OBBLIGHI DELL'ASSEGATARIO

E' fatto obbligo agli assegnatari del posto barca di esporre, in modo ben visibile, il contrassegno adesivo relativo all'anno dell'assegnazione, fornito dall'Amministrazione Comunale.

Ai diportisti e' vietato:

- a) superare con l' imbarcazione ormeggiata "fuori tutto" lo specchio acqueo assegnato;
- b) effettuare scarico di liquidi o gettare materiali che possano comunque inquinare o sporcare lo specchio acqueo dell' approdo o usare i servizi igienici di bordo;
- c) effettuare deposito di materiale od attrezzature, comprese invasature e carrelli delle imbarcazioni, nell' ambito dell' approdo, con la eccezione di quanto occorre per l'equipaggiamento del natante per il tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco e senza creare intralcio alla libera circolazione;
- d) effettuare riparazioni o lavori che possano comunque arrecare disturbo o intralcio agli altri Utenti;
- e) lasciare il natante nell' approdo non adeguatamente ormeggiato o in stato di fatiscenza;
- f) cedere l' uso dell' ormeggio ad altri diportisti non autorizzati dall' Amministrazione;

ART. 17 - SANZIONI

La violazione alle disposizioni di cui al precedente articolo e del presente regolamento comporterà l' applicazione di una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

La violazione di cui al punto f) del precedente articolo 16 e dichiarazioni non conformi al vero rese in sede di presentazione dell'istanza comporteranno inoltre la revoca immediata dell' autorizzazione all'ormeggio e la perdita della tariffa versata.

ART. 18 - ORMEGGIO NON AUTORIZZATO

L' approdo di barche non autorizzate ai sensi del vigente Regolamento e' punito con una sanzione da L. 500.000 a L. 1.000.000, con conseguente rimozione, anche coattiva, dell'imbarcazione.